



RISERVA "GROTTA
NATURALE *di*
INTEGRALE ENTELLA"

Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

Ente gestore
Club Alpino Italiano
Sicilia

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA ZONA A DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE "GROTTA DI ENTELLA"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana ;
- vista la L.R. n. 98 del 6 maggio 1981 recante le norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve Naturali ;
- vista la L.R. n. 14 del 9 agosto 1988 recante modifiche e integrazioni alla L.R. n. 98/81
- visto il D.A. n. 293/44 del 16.5.95 con il quale viene istituita la Riserva Naturale Integrale "Grotta di Entella", ricadente nel comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo;
- considerato che la gestione della Riserva Naturale Integrale "Grotta di Entella" è affidata al C.A.I. - Sicilia, come convenzione di cui all'allegato n.3 del citato D.A. del 16.5.95;
- visto l'art. 1, allegato n. 2 del medesimo D.A. del 16.5.95 con cui viene affidato all'Ente Gestore il compito di redigere il regolamento per l'accesso alla "zona A";
- nell'attesa dei risultati degli studi scientifici di tipo naturalistico (abiologici e biologici) e archeologici, che forniranno un quadro quanto più preciso possibile delle dinamiche ambientali ed ecologiche nonché delle valenze storico-archeologiche del sistema carsico ipogeo in oggetto;

il Club Alpino Italiano - Sicilia, Ente Gestore di questa Riserva, stabilisce che l'accesso alla "zona A" deve avvenire nel rispetto del seguente

REGOLAMENTO

che individua gli scopi, i periodi e le modalità per la fruizione della "zona A" della R.N.I. "Grotta di Entella".

1. SCOPI

L'accesso alla "zona A" della R.N.I. "Grotta di Entella" è concesso, previo nulla osta dell'Ente Gestore, per i seguenti scopi :

1 Ricerca scientifica : in tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Gestore, il quale potrà concedere solo a tal fine deroghe specifiche, nominative e a termine ai divieti vigenti nell'area protetta. I risultati delle ricerche non commissionate da questo Ente Gestore dovranno essere comunicati e consegnati in copia cartacea e/o informatizzata allo stesso.

1.2 Attività didattica e divulgativa.

1.3 Interventi di soccorso per eventuali infortuni verificatisi all'interno della grotta.

1.4 Interventi di recupero ambientale.

Deroghe al presente regolamento potranno essere individuate e autorizzate da questo Ente Gestore previo nulla osta del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale.

2. PERIODO E LIMITAZIONI

Per l'accesso alla "zona A" della riserva è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore che si riserva la possibilità di imporre limitazioni all'accesso, anche totali, nei seguenti casi :

2.1 per motivi di tutela delle emergenze biologiche e, più in generale, naturalistiche ;

2.2 durante l'esecuzione di ricerche scientifiche qualora queste possano essere influenzate dalla presenza, anche se temporanea, di visitatori.

2.3 durante l'esecuzione di interventi di recupero ambientale ;

2.4 per pubblica incolumità (per cause legate a fattori naturali o indotti dall'uomo).

3. MODALITÀ DI FRUIZIONE

3.1 La porzione della grotta fruibile al pubblico è quella riportata nell'allegato al presente regolamento alla quale lo stesso si riferisce.

3.2 L'accesso alla zona ipogea, tranne che per il personale della Riserva, è consentito solo in presenza di guide autorizzate dall'Ente Gestore; a

tali guide potrà essere richiesto solo un supporto di tipo naturalistico-ambientale.

- 3.3 Il numero massimo dei visitatori giornalieri verrà stabilito dall'Ente Gestore, sentito il Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale, alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche citate in premessa, onde evitare che nel sistema ipogeo si possano verificare squilibri ambientali di qualsiasi genere. Eventuali deroghe potranno essere stabilite dall'Ente Gestore solo in casi eccezionali e per giustificate motivazioni. In attesa dei risultati degli studi scientifici, comunque, il numero massimo di visitatori per gruppo non potrà superare le 10 unità, escluse le guide, considerate le dimensioni del tratto fruibile del sistema ipogeo.
- 3.4 Ogni visitatore dovrà possedere un'assicurazione all'uopo e/o firmare una liberatoria per l'Ente Gestore prima dell'inizio della visita della grotta.
- 3.5 All'interno della cavità è vietato:
 - l'uso di lampade a gas o ad acetilene, mentre è consentito l'uso di sola illuminazione elettrica;
 - illuminare direttamente i chiroteri e qualsiasi altra forma animale ;
 - effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
 - esercitare la caccia, praticare l'uccellazione, distruggere tane e giacigli, prelevare nidi e/o uova ed apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna vertebrata ed invertebrata;
 - alterare l'equilibrio delle comunità biologiche con l'introduzione di specie estranee alla fauna autoctona;
 - introdurre animali, anche al guinzaglio;
 - esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
 - introdurre apparecchi acustici e comunque disturbare la quiete della cavità;
 - introdurre armi o esplosivi. Eventuali deroghe potranno essere concesse al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) solo in caso di comprovata necessità;
 - manomettere o asportare accumuli di guano e/o sedimenti se non per fini di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni, fossili e reperti di qualsiasi natura anche se si presentano in frammenti sciolti se non per fini di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - abbandonare e deporre rifiuti organici ed inorganici;
 - scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

- eseguire scritte di qualsiasi genere e con qualsiasi mezzo;
- fumare;
- accendere fuochi;
- uscire dai percorsi individuati dall'Ente Gestore;
- praticare il campeggio ed il bivacco;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- e' inoltre vietata ogni altra attività, anche se non espressamente riportata nel presente regolamento, che possa compromettere la protezione dell'ambiente naturale nella sua accezione più ampia.